



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
JESOLO**

Via del faro, 24
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it

Telefono: 041.968962 – 041.968270
Fax: 041.968962
Sito Internet: www.guardiacostiera.it/jesolo

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER ACCENSIONE DI ARTIFIZI PIROTECNICI
LITORALE DI JESOLO ARENILE PIAZZA BRESCIA
nr. 18/2023**



Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo è possibile collegarsi al sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo> oppure scansionare con il proprio smartphone il qr-code sopra riportato.

Il Capo del Circondario Marittimo di Jesolo,

- VISTA: l'istanza assunta al prot. n. 4562 in data 14.07.2023, presentata dalla Sig.ra GUIDA Michela nata a Genova il 29.02.1968 e residente a Salzano (VE) via Villetta n. 55/A, in qualità di rappresentante legale dello "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l.", con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione e della balneazione nella zona interessata dallo spettacolo pirotecnico che sarà effettuato il giorno 15.08.2023 a partire dalle ore 22:00 circa;
- VISTA: l'Ordinanza Cat A.4/Gab. O.P./2023 n. 02848/23 prot. 0100621 del 11.08.2023 "Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Ferragosto" emanata dalla Questura di Venezia – Ufficio di Gabinetto – Sezione Ordine Pubblico;
- VISTA: la presa d'atto prot. n. 54445 in data 17.07.2023 emanata dal Settore Sicurezza e Gestione del territorio u.o.c. politiche ambientali e demanio marittimo - protezione civile del Comune di Jesolo (VE);
- VISTA: l'Ordinanza di "Disciplina della Navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" n. 51/2019 datata 28.5.2019 della Capitaneria di Porto di Venezia;
- VISTA: la propria Ordinanza di "Sicurezza Balneare" n. 06/2023 e successive mod. ed int. datata 12.5.2023, con la quale sono state disciplinate le attività balneari che si svolgono negli specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dei Comuni costieri di Jesolo e Cavallino-Treporti;

- VISTA: l'Ordinanza sulle attività balneari n. 50 emanata dal Dirigente del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio Demanio e Navigazione Interna del Comune di Jesolo (VE) in data 11.5.2023, per disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Jesolo;
- VISTO: il Regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Jesolo n. 49 in data 30.03.2015 e succ. modifiche;
- VISTO il Decreto prot. n. 91598/2022 Area 1 emanato in data 07.12.2021 dalla Prefettura di Udine, con il quale la Sig.ra GUIDA Michela, in qualità di rappresentante legale dello "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l.", con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A, è stata autorizzata a gestire lo stabilimento per la produzione di fuochi d'artificio sito nel Comune di Salzano (VE) in via Montegrappa, 86/A;
- VISTA la polizza assicurativa stipulata dalla società "Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l." con la società "ALL INSURANCE BROKER SRL";
- VISTA: la Circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante: "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTO: l'Avviso urgente ai Naviganti n. 2153/23 emesso dal Comando Marittimo Nord La Spezia;
- VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72);
- VISTI gli artt. 17, 30, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO: necessario ed opportuno, per la parte di propria competenza, disciplinare la sicurezza della balneazione e della navigazione nello specchio acqueo di giurisdizione interessato dall'accensione di fuochi pirotecnici in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento della manifestazione in parola;

RENDE NOTO

che dalle ore 22.00 alle ore 24.00 circa del giorno 15 agosto 2023 la zona di mare antistante il litorale del Comune di Jesolo fronte l'arenile di Piazza Brescia, individuata nello stralcio planimetrico allegato, sarà interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici;

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Art. 1

Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

A decorrere dalle ore 21.30 del giorno 15 agosto 2023 e fino alle ore 00.30 del giorno 16 agosto 2023, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Jesolo contraddistinta da un semicerchio avente raggio di 250 mt. e centro nel punto a terra di coordinate (in WGS 84):

ARENILE ANTISTANTE PIAZZA BRESCIA		
	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	45°29'56.86" N	012°37'57.18" E

è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività e con qualsiasi mezzo sia subacquea che di superficie.

Art. 2 **Deroghe**

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o al committente dell'evento;
- le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni alle aree d'interdizione devono procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione e valutando nella circostanza l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. In nessun caso dovranno essere disattese le regole della Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085 in premessa citata.

Art. 4

Prescrizioni ed obblighi da rispettare da parte della società organizzatrice/committenza

- a) la ditta organizzatrice dovrà accertare che le condizioni meteorologiche siano favorevoli e che la direzione e l'intensità del vento siano tali da consentire la ricaduta dei fuochi in una zona di sicurezza sia a terra che in mare, senza interessare persone, unità navali e/o oggetti posti nelle vicinanze del punto di sparo;
- b) la ditta organizzatrice/il committente dovrà accertarsi, che prima dell'inizio degli spettacoli pirotecnici, gli specchi acquei di cui al precedente art. 1 siano sgombri da persone ed unità navali;
- c) la ditta organizzatrice dovrà disporre l'immediata sospensione della manifestazione in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli; del pari la predetta manifestazione dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime di sicurezza;

- d) di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento degli spettacoli dovranno essere tempestivamente informato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (tel. 041/968962 – 968270) per le eventuali determinazioni di competenza.

Art. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento la manifestazione in parola.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino Treporti, 14.08.2023

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Livio UNTI

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.

